COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di Novara
C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

ORDINANZA N 35 DEL 22-04-2024

Oggetto: posticipo spegnimento impianti termici

IL SINDACO

Visto l'art.4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 recante "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Visto l'art.9 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Considerato che il Comune di Castelletto Sopra Ticino ricade in zona E, nella quale l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione pari a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Visto che, per il permanere di situazioni climatiche avverse, le temperature medie hanno subito un brusco abbassamento;

Ritenuto di dover provvedere all'emissione di adeguato provvedimento per fronteggiare l'abbassamento medio delle temperature consentendo l'accensione degli impianti termici posticipandone la data di spegnimento per almeno 15 giorni, ovvero sino al corrente 1° maggio 2024 fatte salve eventuali proroghe adeguatamente motivate;

Visto il D.Lgs 267/2000

DISPONE

Di posticipare lo spegnimento degli impianti di riscaldamento consentendone l'accensione per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ai sensi dell'art.9, comma 2 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 pari a 7 ore giornaliere, sino al 1° maggio 2024.

DISPONE ALTRESI' CHE

- Copia della presente sia trasmessa al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio
- Copia della presente sia trasmessa per conoscenza all'Ufficio tecnico Comunale ed al Comando Polizia Locale

AVVISA

1. Avverso alla presente ordinanza può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni oppure al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO
Massimo Stilo
(firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs 82/2005)